



COMUNE DI DERUTA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 29.11.2021

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento	3
Art. 2 – Definizioni.....	3
Art. 3 – Requisiti per lo svolgimento dell’attività.....	4
Art. 4 – Luoghi di svolgimento dell’attività.....	4
Art. 5 – Attività complementari	5
Art. 6 – Responsabile tecnico e collaboratori	5
Art. 7 – Procedimenti amministrativi	6
Art. 8 – Orari, turni di attività e tariffe	7
Art. 9 – Subingresso.....	7
Art. 10 – Sospensione dell’attività.....	7
Art. 11 – Affitto di poltrona e di cabina.....	8
Art. 12 – Qualità dei servizi e migliori condizioni di accessibilità ai medesimi (art. 41 TU artig.)	9
Art. 13 – Attività presso il domicilio dell’esercente	9
Art. 14 – Attività presso il domicilio del cliente (art. 41 TU artig.)	10
Art. 15 – Tatuaggio e piercing	10
Art. 16 – Disposizioni di carattere igienico-sanitario	11
Art. 17 – Sanzioni	12
Art. 18 – Disposizioni transitorie e finali	12

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle attività professionali di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing nel Comune di Deruta, ovunque e qualsiasi modalità svolte, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito o solo dimostrativo.
2. Le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing non possono consistere, neanche parzialmente, in prestazioni di carattere medico, curativo, sanitario, terapeutico, comunque denominate e configurate.
3. Il Regolamento disciplina i procedimenti di avvio e modifica delle attività, nel rispetto del D.P.R. 160/2010, del D. Lgs. n. 59/2010, della Legge 241/90 e della L. R. 4/2013.
4. Il presente regolamento si ispira ai principi di concorrenza e massima libertà di impresa di cui all’articolo 1 del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 ed è interpretato in conformità ad essi.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) *acconciatore*, l’attività di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore” ed agli articoli da 38 a 44 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4, “Testo Unico in materia di artigianato”, di barbiere, parrucchiere ed ogni altra attività consistente in trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. L’attività può essere svolta anche con l’applicazione di prodotti cosmetici nel rispetto delle vigenti norme di legge;
 - b) *estetista*, l’attività di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” ed agli articoli da 45 a 51 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4 “Testo Unico in materia di artigianato”, di truccatore, visagista, depilazione, massaggio estetico, manicure e pedicure estetico, decorazione applicazione e ricostruzione di unghie ed ogni altra attività consistente in prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti. L’attività può essere svolta con l’uso degli apparecchi di cui al d. m. 12 maggio 2011, n. 110, come modificato dal d. m. 15 ottobre 2015, n. 206;
 - c) *tatuaggio*, l’attività di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 1999, n. 648, consistente nell’inserimento di sostanze chimiche, anche di diverso colore, nel derma con lo scopo di creare un effetto decorativo o ornamentale permanente;
 - d) *piercing*, l’attività di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 1999, n. 648, consistente nella perforazione di parti del corpo umano al fine di applicare anelli metallici o altri oggetti di varia forma e fattura a scopo ornamentale.
2. Non rientrano nell’attività di estetista e, pertanto, non sono soggette al presente regolamento:

- a) l'attività di massaggio sportivo o comunque non avente finalità né terapeutiche né estetiche, compreso quello thai o tailandese;
- b) le attività motorie, quali quelle di “ginnastica sportiva”, “educazione fisica”, “fitness”, svolte in palestre o in centri sportivi;
- c) l'attività di naturopata del benessere, grotte di sale, fish therapy;
- d) le saune, il bagno turco, l'idromassaggio, se inseriti quali attività complementari in palestre, strutture sportive e attività ricettive;
- e) le discipline bionaturali.

Art. 3 – Requisiti per lo svolgimento dell’attività

1. Le attività di cui all’articolo 1 possono essere svolte da imprese individuali o da società.
2. L’impresa che esercita l’attività deve essere iscritta alla competente Camera di Commercio, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, al Registro delle Imprese o all’Albo Imprese Artigiane, in relazione alla natura commerciale o artigiana di essa.
3. Le attività di cui all’articolo 1 possono essere svolte anche dalla medesima impresa, purché in possesso dei rispettivi titoli abilitativi e dei requisiti professionali necessari.
4. L’esercizio delle attività di acconciatore ed estetista necessita dei seguenti requisiti professionali:
 - a) per l’attività di acconciatore, l’abilitazione professionale di cui agli articoli 3 della legge 174/2005 ed all’articolo 42 della legge regionale n. 4/2013;
 - b) per l’attività di estetista, i requisiti previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 8 della L. 1/1990.
5. In caso di percorsi formativi svolti fuori dall’Italia in uno Stato membro dell’UE, si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 206 del 2007.
6. La verifica dei requisiti professionali di cui al comma 4 spetta al Comune.

Art. 4 – Luoghi di svolgimento dell’attività

1. Le attività di acconciatore ed estetista nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, possono essere svolte:
 - a) in appositi locali specificamente adibiti all’esercizio dell’attività;
 - b) all’interno di altri locali ove si svolge l’attività di acconciatore, estetista, tatuatore o piercing, nelle ipotesi di affitto di poltrona o di cabina di cui all’articolo 11;
 - c) presso il domicilio dell’esercente;
 - d) presso la sede designata dal cliente;
 - e) presso strutture ricettive, centri commerciali, palestre, discoteche, luoghi di cura, di riabilitazione, di detenzione nonché nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni, in appositi locali;
 - f) presso strutture ricettive, centri commerciali, palestre, discoteche, luoghi di cura, di riabilitazione, di detenzione nonché nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni, in spazi solo temporaneamente utilizzati per l’esercizio dell’attività;
 - g) in altri luoghi pubblici o privati, temporaneamente, gratuitamente ed ai soli fini didattici, di dimostrazione o di promozione in occasione di eventi e di manifestazioni.

2. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore o estetista in forma ambulante o di posteggio.
3. I locali appositi di svolgimento dell'attività di cui al comma 1, lettere a), b) c) ed e) debbono essere ubicati nel territorio del Comune di Deruta. Inoltre, debbono avere destinazione d'uso commerciale o artigianale i locali di cui alle lettere a) e b), nonché lettera e) qualora si tratti di locali adibiti esclusivamente a tale attività.

Art. 5 – Attività complementari

1. Gli acconciatori nell'esercizio della loro attività possono, anche avvalendosi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, svolgere prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico,
2. È consentita, senza necessità di titolo per il commercio al dettaglio di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ed alla L. R. 10/2014 “Testo Unico in materia di commercio”:
 - a) alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, la vendita o cessione alla propria clientela di prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, compresi pettini, phon, spazzole, fermagli ed esclusi articoli di bigiotteria, trucchi e cosmetici che necessitano di apposito titolo di commercio al dettaglio;
 - b) alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista, la vendita o comunque la cessione alla clientela di prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso.
3. Le imprese autorizzate alla vendita di prodotti cosmetici ai sensi d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e della L.R. 10/2014 “Testo Unico in materia di commercio” possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al presente regolamento comunale e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale di cui all'articolo 3, senza necessità di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.

Art. 6 – Responsabile tecnico e collaboratori

1. Per ogni sede dell'impresa di acconciatore o di estetista deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale nella persona, in alternativa:
 - a) del titolare;
 - b) di un socio partecipante al lavoro;
 - c) di un familiare coadiuvante;
 - d) di un dipendente dell'impresa;
 - e) di un associato in partecipazione, come da dichiarazione scritta dell'associato e dell'associante .
2. Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente durante lo svolgimento dell'attività che deve essere sospesa qualora detto responsabile siano assenti.
3. Nel rispetto di quanto previsto al comma 2, è ammesso nominare il medesimo responsabile tecnico per più sedi di svolgimento dell'attività dell'impresa purché operi in giorni ed orari diversi, previamente comunicati al Comune, così da garantire la sua costante presenza durante lo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi di attività svolte al di fuori dei locali appositi specificamente destinati allo svolgimento delle attività di acconciatore o estetista, nonché alle attività svolte nella forma di affitto di poltrona o di cabina.

Art. 7 – Procedimenti amministrativi

1. Ai sensi dell’articolo 10 del D. L. n. 7/2017, le attività di acconciatore ed estetista sono soggetti a previa segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da inoltrarsi al Comune:
 - a) l’inizio di attività;
 - b) il trasferimento di sede;
 - c) l’ampliamento o la modifica dei locali sede delle attività.
2. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti igienico-sanitari ed urbanistico-edilizi, alla segnalazione certificata di inizio attività devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) planimetria quotata dei locali (scala non inferiore a 1:100), datata e firmata dal dichiarante o da un tecnico abilitato, contenente l’indicazione delle superfici dei singoli locali e la relativa destinazione d’uso;
 - b) per le attività di estetista, elenco delle attrezzature utilizzate con indicazione della relativa marca e specifiche tecniche a firma del dichiarante, con espresso riferimento alle schede tecniche contenute nell’allegato della legge 4 gennaio 1990, n. 1.
3. Al subingresso nella titolarità o nella gestione dell’attività si applica quanto previsto all’articolo 9.
4. Devono essere conservate presso i locali in cui è svolta l’attività ed essere esibite in caso di controllo:
 - a) le dichiarazioni di conformità, ai sensi del D.M. 37/2008, dell’impianto elettrico, termico, di aerazione e di ogni altro impianto tecnologico installato;
 - b) le schede tecniche e le certificazioni di conformità alle norme UNI-CEI delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico di cui all’allegato della legge 4 gennaio 1990, n. 1.
5. Se più imprese esercitano congiuntamente l’attività nell’ambito della medesima unità immobiliare, ciascuna di esse deve inviare al Comune una distinta segnalazione certificata di inizio attività alla quale, oltre a quanto previsto ai commi 2 e 4, è allegata planimetria nella quale sono indicate le porzioni di locale spettanti a ciascuna impresa, in merito alle quali l’impresa medesima assume piena ed esclusiva responsabilità ai fini igienico-sanitari e per ogni altro effetto di legge, nonché le eventuali parti di uso comune, per le quali detta responsabilità è considerata solidale.
6. Fermo restando quanto indicato al comma 1, qualsiasi altra variazione dei dati dichiarati nella segnalazione certificata deve essere comunicata al comune competente entro quindici giorni dal suo verificarsi.
7. La cessazione definitiva dell’attività di acconciatore e di estetista è soggetta a comunicazione al Comune da effettuarsi entro trenta giorni dal suo verificarsi.

Art. 8 – Orari, turni di attività e tariffe

1. L'orario ed i giorni di attività sono liberamente scelti dall'operatore senza obbligo di chiusure festive o infrasettimanali.
2. L'esercente ha l'obbligo di rendere noto al pubblico, mediante apposito cartello all'esterno dell'esercizio, l'orario di attività nonché gli eventuali turni praticati.
3. L'esercente è tenuto al rispetto dell'orario scelto, inteso come divieto di apertura anticipata o di chiusura posticipata rispetto all'orario medesimo e divieto di svolgimento dell'attività nei giorni di chiusura eventualmente scelti.
4. È consentita l'ultimazione, a porte chiuse, dei trattamenti in corso oltre l'orario di chiusura scelto.
5. Le tariffe praticate devono essere:
 - a) esposte in modo ben visibile al pubblico all'interno dei locali, nelle ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) ed e);
 - b) rese previamente note al cliente, qualora l'attività sia svolta nei luoghi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) e f).
6. Le tariffe debbono comprendere tutti i servizi forniti, senza sovrapprezzzi o altre somme non espressamente indicate.

Art. 9 – Subingresso

1. Il trasferimento di gestione o di proprietà dell'attività di acconciatore, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta di diritto la prosecuzione dell'attività da parte di chi subentra nella stessa, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.
2. Il subentrante per atto tra vivi in possesso di qualificazione professionale può proseguire l'attività del dante causa, senza interruzione, dal momento dell'inoltro della comunicazione di subingresso al Comune. Il subentrante non in possesso di qualificazione può inoltrare la comunicazione di subingresso e proseguire l'attività solo dal momento dell'acquisizione della qualificazione o della nomina di un responsabile tecnico qualificato.
3. Il subentrante per causa di morte, anche non in possesso della qualificazione professionale, può cedere l'attività a terzi, oppure, trattandosi di impresa artigiana, proseguire l'attività conservando l'iscrizione all'albo ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della Legge 443/1985.
4. La comunicazione di subingresso è effettuata dal subentrante utilizzando il Modello unico di subingresso adottato dalla Regione dell'Umbria.

Art. 10 – Sospensione dell'attività

1. Il responsabile dell'Area competente ordina la sospensione dell'attività:
 - a) qualora vengano meno in tutto o in parte i requisiti di carattere igienico-sanitario;
 - b) qualora nell'impresa venga a mancare un responsabile tecnico qualificato.

2. La sospensione è disposta fino al ripristino delle condizioni di esercizio che deve avvenire nel termine di un anno, decorso il quale l'attività può essere intrapresa solo previo inoltro di nuova apposita segnalazione certificata di inizio attività.
3. Sono fatte salve le ipotesi di ordinanze contingibili e urgenti di competenza del Sindaco, ai sensi dell'articolo 50 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. È consentita la sospensione dell’attività fino ad un anno, decorso il quale l’eventuale riattivazione necessita di previa comunicazione al Comune circa la permanenza di tutti i requisiti e presupposti per lo svolgimento dell’attività.

Art. 11 – Affitto di poltrona e di cabina

1. Con il contratto di affitto di poltrona di acconciatore o di cabina di estetista il titolare, di un salone di acconciatura o di un centro estetico concede in uso una parte del proprio locale ed, eventualmente, delle proprie attrezzature ad altro soggetto per l’esercizio dell’attività di acconciatore o di estetista per le quali quest’ultimo è qualificato.
2. Nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, il rapporto di affitto di poltrona o di cabina può intercorrere tra un acconciatore ed un altro acconciatore, tra un estetista ed un altro estetista oppure tra un acconciatore ed un estetista.
3. L’inizio di attività di acconciatore con la modalità di affitto di poltrona o di estetista nella modalità di affitto di cabina è soggetto a segnalazione di inizio attività (s.c.i.a.), rispettivamente, per acconciatore o per estetista che è inoltrata esclusivamente dall’affittuario di poltrona o cabina, facendo uso del modello unificato per Acconciatore/Estetista adottato dalla Regione dell’Umbria.
4. Secondo gli accordi contrattuali intercorsi tra le parti, l’affittuario di poltrona o di cabina può utilizzare, oltre agli spazi e le eventuali attrezzature concesse in uso esclusivo, le sale di attesa, gli spazi comuni, i ripostigli ed i servizi igienici.
5. Per motivi igienico-sanitari e di corretta attribuzione di responsabilità è in ogni caso vietato l’uso promiscuo dei medesimi strumenti, attrezzature e materiali, anche temporaneo od occasionale, da parte del concedente e dell’affittuario.
6. L’affittuario di poltrona o di cabina risponde in proprio dell’attività svolta ed è suo onere porre in essere i necessari adempimenti di natura fiscale, contabile, giuslavoristica, di sicurezza igienico-sanitaria e dei luoghi di lavoro, relativamente alle postazioni utilizzate.
7. La cessione a terzi di spazi per l’esercizio dell’attività di acconciatore nella modalità di affitto di poltrona non comporta per il cedente oneri di comunicazione al Comune né riduzione di superfici disponibili ai fini fiscali.
8. L’eventuale cessazione dell’attività principale cui accede il rapporto di affitto di poltrona o di cabina implica cessazione anche di quest’ultimo. Qualora l’attività principale sia solo temporaneamente sospesa, l’attività in affitto di cabina o poltrona può continuare secondo gli accordi tra le parti.

9. La cessazione del rapporto di affitto di poltrona o cabina deve essere comunicata al Comune, a cura dell'affittuario, entro trenta giorni da essa.

Art. 12 – Qualità dei servizi e migliori condizioni di accessibilità ai medesimi

1. È consentito l'esercizio congiunto delle attività di acconciatore ed estetista da parte di più imprese nell'ambito della medesima unità immobiliare, a condizione che:
 - a) ogni impresa invii al Comune una distinta segnalazione certificata di inizio attività, con le modalità e i contenuti di cui al precedente art. 7, comma 6;
 - b) ogni attività venga svolta nel rispetto delle relative norme e non vengano compromessi o limitati i requisiti igienico-sanitari relativi alle singole attività, fermo restando che non sono necessari servizi igienici autonomi e separati per le singole attività, ma possono essere i medesimi;
 - c) i singoli esercenti rispondono in proprio dell'attività svolta ed è loro onere porre in essere i necessari adempimenti di natura fiscale, contabile, giuslavoristica, di sicurezza igienico-sanitaria e dei luoghi di lavoro, relativamente alla parte di locale utilizzata.
2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 35 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, in connessione con l'attività di acconciatore o estetista possono essere svolte attività di vendita al dettaglio, artigianali o di somministrazione di alimenti e bevande a condizione che tali attività:
 - a) siano svolte nel rispetto dei tutte le disposizioni di legge ad esse applicabili;
 - b) siano svolte in locali appositi e separati, ancorché comunicanti con i locali ove si svolge l'attività di acconciatore o estetista, ad eccezione di attività consistenti in sole semplici prestazioni, quali trucco ed onicotecnica;
 - c) trattandosi di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, siano dotati di servizi igienici autonomi;
 - d) non compromettano o limitino i requisiti igienico-sanitari relativi alle attività di acconciatore o estetista.
3. Presso appositi locali comunicanti con quelli ove si svolge l'attività di acconciatore o estetista possono essere:
 - a) organizzati appositi locali di attesa, mostre ed esposizioni di prodotti;
 - b) installati computer o apparecchi radiotelevisivi nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
 - c) organizzati spazi gioco per bambini, nursery e spazi per allattamento;
 - d) messi gratuitamente a disposizione libri, giornali e riviste;
 - e) organizzati brevi corsi tematici (cucina, erboristeria, lingue, igiene della persona e simili)
 - f) organizzati piccoli laboratori di attività manuali o creative (modellismo, bricolage e faidate, lavori a maglia, ecc.).
 - g) organizzati appositi spazi per l'attesa di animali da compagnia, nel tassativo rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie.
4. I nuovi locali ove si intraprende o si trasferisce l'attività di acconciatore o estetista debbono essere conformi alle vigenti normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 13 – Attività presso il domicilio dell'esercente

1. Lo svolgimento delle attività di acconciatore ed estetista presso il domicilio dell'esercente è consentito alle seguenti condizioni:

- a) i locali di esercizio dell'attività siano dotati di agibilità ed abbiano ingresso autonomo;
- b) la presenza dell'attività venga segnalata da apposita targa sia esterna, a pian terreno dell'edificio, visibile da pubblica via, sia presso l'ingresso dell'abitazione;
- c) siano puntualmente rispettate le disposizioni di natura igienico-sanitaria e di sicurezza;
- d) i locali individuati per l'esercizio dell'attività siano destinati ad essa in modo esclusivo e separati dal resto dell'abitazione;
- e) siano presenti servizi igienici ad esclusivo uso della clientela;
- f) la s.c.i.a. contenga esplicito ed incondizionato consenso all'accesso ed ai controlli nei locali di esercizio dell'attività da parte degli organi di vigilanza del Comune, dell'ASL e delle altre forze di polizia.

Art. 14 – Attività presso il domicilio del cliente

1. Lo svolgimento delle attività di acconciatore ed estetista presso abitazioni private o presso il domicilio del cliente, inteso anche come luogo ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago, deve avvenire nel massimo rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario.
2. Qualora l'attività al domicilio del cliente sia svolta, con regolarità ed in modo ricorrente, in appositi locali presso ospizi, case di riposo, ospedali e case di cura, centri diurni, laboratori per portatori di handicap, palestre o strutture ricettive, questi sono assimilati ad ogni effetto alle attività ordinarie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), anche ai fini della destinazione d'uso dei locali stessi.
3. Qualora l'attività all'interno delle strutture indicate al comma 2 sia svolta in modo sporadico o saltuario o comunque non in appositi locali, ma in spazi temporaneamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), si applicano soltanto le disposizioni di cui al comma 1.

Art. 15 – Tatuaggio e piercing

1. Per lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e piercing è necessario presentare:
 - a) domanda alla competente ASL al fine di ottenere il nulla osta igienico-sanitario;
 - b) comunicazione al Comune prima dell'inizio dell'attività.
2. L'attività di tatuaggio e piercing deve essere eseguita in condizioni di massima sicurezza ed igienicità in conformità alle linee guida emanate dal Ministero della Sanità con circolari 2.8./156 del 05.02.1998 e 2.8./633 del 16.07.1998 ed alla deliberazione della Giunta Regionale 12.05.1999 n. 648.
3. È fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività di tatuatore e di piercing di fornire all'interessato, se maggiorenne, oppure ai genitori o a chi esercita la potestà genitoriale, se l'utente è minorenne, tutte le informazioni utili sulle modalità di esecuzione e sui rischi connessi allo specifico trattamento richiesto.
4. L'operatore deve acquisire il consenso informato dell'interessato all'esecuzione del trattamento. Qualora il soggetto che chiede l'intervento di tatuaggio e piercing sia di età inferiore ai 18 anni, deve essere acquisito il consenso di chi esercita la potestà genitoriale, con la sola esclusione del

piercing al lobo dell'orecchio, che può essere effettuato anche su richiesta di minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

5. In conformità a quanto indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico con parere 8 febbraio 2016, prot. 32215, è consentito l'affitto di postazione a favore di tatuatore o di operatore di piercing, previa acquisizione di nulla osta igienico-sanitario da parte della competente Azienda Sanitaria Locale, con l'obbligo di possedere autonoma area di sanificazione e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge di carattere contrattuale, giuslavoristico, contabile e fiscale. L'inizio dell'attività deve essere previamente comunicato al Comune a cura del soggetto che prende in affitto la postazione.
6. Per motivi precauzionali di tutela della salute è vietata l'attività di tatuaggio e piercing presso il domicilio dell'esercente, nonché presso il domicilio o altra sede indicata dal cliente.
7. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di tatuaggio o piercing in forma ambulante o di posteggio.
8. La cessazione definitiva dell'attività di tatuaggio e piercing è soggetta a comunicazione al Comune da effettuarsi entro trenta giorni dal suo verificarsi.

Art. 16 – Disposizioni di carattere igienico-sanitario

1. Le attività oggetto del presente regolamento sono svolte nel rispetto dei requisiti strutturali di cui all'allegato A e delle norme comportamentali di cui all'allegato B.
2. Le norme comportamentali indicate nell'allegato B sono obbligatorie dall'entrata in vigore del presente regolamento per tutte le attività in esso disciplinate, comunque ed ovunque svolte.
3. L'adeguamento dei locali ai requisiti strutturali indicati nell'allegato A è obbligatorio nelle ipotesi di:
 - a) nuova attività;
 - b) trasferimento di attività in nuovi locali;
 - c) ampliamento della superficie complessiva dei locali;
 - d) ampliamento della superficie utile destinata all'effettivo svolgimento dell'attività per cambio di destinazione d'uso;
 - e) ristrutturazione o manutenzione straordinaria dei locali;
 - f) segnalazione da parte della competente ASL di gravi carenze o assoluta inadeguatezza che mettono a rischio lo svolgimento dell'attività sotto il profilo igienico-sanitario.
4. L'adeguamento ai requisiti strutturali indicati nell'allegato A non è richiesto nelle ipotesi di:
 - a) continuazione dell'attività in locali già utilizzati;
 - b) subingresso nell'attività;
 - c) opere di manutenzione ordinaria dei locali.
5. Le prescrizioni di cui agli allegati A e B debbono intendersi come prescrizioni minime, fatti salvi maggiori obblighi di legge, anche in relazione alla presenza di personale dipendente ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
6. La verifica del costante rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo spetta al titolare dell'attività o, in sua assenza, al responsabile tecnico, ai suoi collaboratori e dipendenti.

7. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettere c) e d), non è richiesto adeguamento ai requisiti di cui all'Allegato A, limitatamente ai locali già in possesso dell'impresa.
8. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento deve avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni di carattere speciale emanate in materia di prevenzione e contrasto al Coronavirus o ad altre emergenze dovessero eventualmente insorgere.

Art. 17 – Sanzioni

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale n. 4/2013 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
 - a) da euro 2.000 ad euro 5.000, l'esercizio dell'attività di acconciatore senza abilitazione professionale;
 - b) da euro 3.000 ed euro 5.000 l'esercizio dell'attività di acconciatore senza aver previamente inoltrato la segnalazione di inizio di attività;
 - c) da euro 1.000 ad euro 3.000 la mancata comunicazione di cessazione nel termine da trenta giorni da essi o la s.c.i.a di subingresso;
 - d) a euro 25 ad euro 500, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, ogni altra violazione al presente regolamento non sanzionata da altre norme.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1, lettera a) è irrogata dall'autorità regionale, le altre dal Comune.
3. La Polizia Locale e l'Azienda Sanitaria Locale, per le rispettive competenze, curano il costante controllo del rispetto del presente regolamento.

Art. 18 – Disposizioni transitorie e finali

1. Al riconoscimento delle pregresse qualifiche di barbiere o parrucchiere ed estetista e delle relative attività si applica quanto previsto agli articoli 6 e 7 della legge n. 174/2005 e 13 della legge n. 1/1990.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di estetista e Regolamento Comunale per le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetica e mestieri affini approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 27.01.1992, ed il regolamento integrato con le norme igieniche approvate con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 27/06/1992, nonché le eventuali successive modifiche ed integrazioni.
3. All'eventuale variare delle disposizioni nazionali o regionali nella materia disciplinata dal presente regolamento, le stesse sono da intendersi immediatamente in esso recepite, anche prima di eventuali sue modifiche di adeguamento.